

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 18... del mese di Luglio dell'anno 2022 alle ore 10,00 presso la sede sociale è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione "AMICI DEI TEATRI MODENESI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Nella prima convocazione prevista per il giorno 17... alle ore: 9,00 non si è raggiunto il quorum costitutivo. La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Correzioni allo statuto come richiesto dall'Ufficio Territoriale RUNTS.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il ~~Presidente dell'associazione~~ Sig. Flavio B. Bie, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Carlo Ferraro. Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto; i soci presenti sono n. 4....., su un totale di soci iscritti a libro soci alla data odierna di n. 95....

Il presidente informa i soci che in data 13/06/2022 – con la pratica n. 0548866.U, l'Ufficio Territoriale RUNTS, tramite PEC inviata alla PEC dell'Associazione, ha richiesto alcune integrazioni e modifiche al nostro statuto, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, per trasmigrazione.

Tali correzioni riguardano i seguenti articoli dello statuto:

Art. 8 - Specificare le tempistiche con cui i soci esercitano il diritto di prendere visione dei libri sociali;

Art. 8 - Dare diritto di voto anche ai minorenni attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale;

Art. 20 - Prevedere in caso di scioglimento dell'associazione di devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, sentito il parere dell'ufficio Regionale del RUNTS.

Pertanto, oggi i signori soci sono chiamati ad approvare tali modifiche che sono state obbligatoriamente corrette nello statuto.

L'assemblea all'unanimità approva.

Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire in esenzione dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore".

L'Assemblea si scioglie alle ore 11,00....

I Segretario verbalizzare

Carlo Ferraro

Il Presidente

Flavio B. Bie

ALLEGATO "A"

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, e dal D.lgs. 117 del 3 /7/2017 " Codice del Terzo Settore", è costituita, un'Associazione di Promozione Sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro, **con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Essa assume la denominazione di

"AMICI DEI TEATRI MODENESI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "

abbreviabile in **"AMICI DEI TEATRI MODENESI A.P.S."**

qui di seguito denominata " Associazione".

Essa intende, in via principale

- **svolgere attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche editoriali;**
- **svolgere attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, e sociale.**

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali della suddetta attività principale, nei limiti e secondo i criteri consentiti dalla legge, che verranno definite con successiva e specifica delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa ha sede a Modena (MO) 41121, in via Rua Muro, 59, e potrà istituire sedi secondarie, secondo la esigenze delle proprie attività.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune; è data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

E' esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

FINALITA'

ART. 2 – L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere e sostenere le attività dei teatri modenesi e promuovere e diffondere le attività da essi organizzate o prodotte;
- sostenere qualunque forma artistica del teatro, dal classico all' amatoriale, alla prosa in lingua ed in vernacolo;
- sostenere la musica lirica, sinfonica, classica e leggera, e il balletto;
- favorire, in generale, la conoscenza, lo sviluppo e la fruizione delle attività teatrali prodotte e offerte sia nella provincia di Modena che in campo nazionale ed internazionale;
- promuovere l'attività del teatro-prosa, e teatro-musica rivolto a bambini, ragazzi, giovani e anziani;
- accogliere ogni possibile contributo di idee, esperienze o studi, che siano di supporto alla soluzione dei problemi artistici e finanziari dei teatri;
- stimolare i cittadini a farsi coinvolgere dall'arte e dalla cultura, non solo come spettatori/fruitori, ma anche come "attori", cioè soggetti attivi e partecipativi.

ART. 3 – Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di:

- promuovere incontri, a diversi livelli, per stimolare gli operatori del settore culturale, ed in particolare le istituzioni che si occupano di teatro, ad ottenere una migliore armonizzazione e qualità dell'offerta degli spettacoli e delle rappresentazioni, in osservanza e ascolto della domanda e dei bisogni dei cittadini;
- produrre pubblicazioni a carattere divulgativo sul tema artistico culturale dei teatri;
- organizzare direttamente o promuovere, concerti di musica e spettacoli di balletto, rappresentazioni teatrali, ecc.;

- organizzare incontri di scambio, quali ad esempio le conferenze – studio, per l'approfondimento di specifici temi, prima delle rappresentazioni o a seguire;
- gestire progetti anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali con finalità analoghe a quelle degli AMICI DEI TEATRI MODENESI;
- gestire, anche in convenzione con le amministrazioni Pubbliche di tutti i livelli, spazi, progetti ed eventi coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 4 – L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, e nei limiti fissati dal Codice del Terzo settore, potrà esercitare altre attività in via secondaria e strumentale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 5 –L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

Art. 6 – L'Associazione di promozione sociale svolge le proprie attività nei confronti dei propri associati, loro familiari conviventi e verso terzi.

VOLONTARI

ART. 7 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'apporto del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro.

Le A.P.S. possono assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nelle proporzioni consentite dalla normative vigente; in ogni caso il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5 % del numero degli associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro; non si considera “volontario” l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

SOCI

ART. 8 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro, quali enti privati o società senza fini di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci a cura del delegato dal Consiglio Direttivo, ed il contestuale pagamento della quota associativa.

Ogni socio persona giuridica, avrà diritto a un voto, e dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante per la partecipazione alle assemblee e per l'eventuale elezione come componente il Consiglio Direttivo.

Sono previste tre categorie di soci: ordinari, onorari, e sostenitori.

Sono soci “onorari” coloro che, per benemerienze, acquisite o riconosciute in campo teatrale, possono portare lustro all'Associazione; la loro adesione può essere proposta da qualunque socio, e verrà proclamata dal Consiglio Direttivo; i soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Sono soci “sostenitori” coloro che liberamente decidono di versare contributi, superiori a tre volte la quota annuale di adesione associativa.

Tutti i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette; hanno pieno diritto di voto i soci maggiorenni o per i minorenni chi ne esercita la responsabilità genitoriale, iscritti nell'elenco soci da almeno 30 giorni, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

I soci iscritti da meno di 30 giorni possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 2 delega.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà entro 30 gg. dalla richiesta, presso la sede legale dell'Associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di

visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 9 – I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) Al pagamento e rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo, ed è tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione, in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa entro il 30

aprile di ogni anno, sarà informato della sospensione da ogni attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 10 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività sociali o per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è a tutela dei creditori ed è costituito dalle entrate derivanti dall'attività dell'Associazione.

Esso è composto da : avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti e nonché da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da: quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle secondarie e strumentali, da contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati e da erogazioni liberali, nonché da quelle commerciali marginali

ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, oppure donati per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale; in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 12 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci,

lavoratori o collaboratori, anche in modo indiretto, sia durante la vita associativa che in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI SOCIALI : assemblea, consiglio direttivo, presidente, organo di controllo.

ASSEMBLEA

ART. 13 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- procedere alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo e ne definisce la durata in carica;
- procedere alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e disporre la devoluzione dell'eventuale avanzo di gestione;
- approvare o modificare i regolamenti interni;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni e di responsabilità nei loro confronti;
- esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vice Presidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante

posta elettronica con avviso di ricezione e stampa e conservazione dell'invio; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

ART. 14 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, dopo 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 15 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.20 del presente statuto.

ART. 16 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un minimo di cinque a un massimo di undici membri scelti tra i soci maggiorenni; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

Entro 30 gg dalla loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano più della metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;

- deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- redigere i regolamenti operativi o funzionali allo svolgimento corretto delle attività, che potranno secondo le esigenze, essere presentati per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci.
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni

di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016 e alle norme nazionali in tema di Privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, o quando le norme di legge lo impongano, potrà essere nominato un organo di controllo quale il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C.; i componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

L'organo di controllo qualora svolgesse anche le funzioni di controllo contabile, di cui all'articolo 2409 ter del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

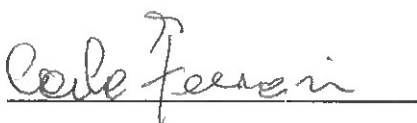
ART. 20- In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione impostadalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore D.Lgs. 117/2017, e gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Il Segretario



Il Presidente

